

STATUTO

**SVILUPPO & LAVORO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALPAGO BL VIA DELL'INDUSTRIA 8

Numero REA: BL - 100751

Codice fiscale: 01178130256

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al numero 22573 della raccolta.	
<u>STATUTO</u>	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel comune di Alpago (Belluno) la So-	
cietà cooperativa denominata "Sviluppo & Lavoro società coo-	
perativa sociale - onlus".	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso uno scopo	
plurimo, ossia:	
A) attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed e-	
ducativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge	
381/91 e dell'art. 2, lett. a) della legge regione Vene-	

	to 23/2006;	
	B) mediante lo svolgimento di attività diverse, agrico-	
	le, industriali, commerciali o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e de-	
	boli, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge	
	381/91 e di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge	
	regionale 23/2006.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agi-	
	sce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa;	

	si propone inoltre di promuovere le attività di sensibilizza-	
	zione e animazione della comunità locale entro cui la stessa	
	opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile al-	
	l'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bi-	
	sogno; si propone inoltre di collaborare allo sviluppo e raf-	
	forzamento del movimento cooperativo.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi socia-	
	li e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di col-	
	laborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svol-	
	gimento delle prestazioni lavorative dei soci sono discipli-	
	nate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 del-	
	la legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto del-	
	la sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-	
	la quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la pa-	

	rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripar-	
	tizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-	
	va ha come oggetto:	
	1) Servizi per il raggiungimento dello scopo di cui	
	all'art. 3 punto A) del presente statuto (servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett. a)	
	della Legge 381/91):	
	➤ Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di accom-	
	pagnamento al lavoro, gestione tirocini, anche presso a-	
	ziende esterne ed enti pubblici, di persone detenute (an-	
	che all'interno degli istituti di pena), ex detenuti, sog-	
	getti in misura alternativa alla detenzione, soggetti con	
	patologia psichiatrica e/o dipendenze, disabili fisici e	
	intellettivi, immigrati, stranieri richiedenti protezione	
	internazionale e persone che vivono in situazione di margi-	
	nalità sociale.	
	➤ Progettazione e gestione di servizio abilitativo e riabi-	
	litativo, formativo e di socializzazione occupazionale	
	diurno rivolto a detenuti (anche all'interno degli istitu-	

	ti di pena), ex detenuti, soggetti in misura alternativa	
	alla detenzione, soggetti con patologia psichiatrica e/o	
	dipendenze, disabili fisici e intellettivi e persone che	
	vivono in situazione di marginalità sociale.	
	➤ Progettazione e gestione di servizi di consulenza psicolo-	
	gica;	
	➤ Progettazione e gestione di servizi residenziali (comu-	
	nità alloggio estensive, gruppi appartamento, comunità di	
	tipo familiare e strutture affini) di accoglienza e socia-	
	lizzazione rivolti a detenuti (anche all'interno degli i-	
	stituti di pena), ex detenuti, soggetti in misura alterna-	
	tiva alla detenzione, soggetti con patologia psichiatrica	
	e/o dipendenze, disabili fisici e intellettivi, richieden-	
	ti asilo e persone che vivono in situazione di marginalità	
	sociale.	
	➤ Progettazione e gestione di servizio terapeutico rivolto	
	a soggetti con patologia psichiatrica e/o dipendenza (comu-	
	nità terapeutica).	
	➤ Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di assi-	
	stenza, sostegno e riabilitazione in proprio e presso Resi-	
	denze Sanitarie Assistenziali, Case di Riposo e Centri	
	diurni e presso altre strutture assistenziali pubbliche e	
	private e per anziani e disabili autosufficienti e non.	
	➤ Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di assi-	
	stenza domiciliare.	

	➤ Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di assi-	
	stenza infermieristica e/o medica presso Enti Pubblici e	
	Privati.	
	➤ Progettazione, gestione ed erogazione di servizi so-	
	cio-ricreativi ed educativi tra i quali centri giovani, in-	
	formagiovani, ludoteche, musei e biblioteche, centri esti-	
	vi per ragazzi, anziani, portatori di handicap ed immigra-	
	ti; gestione di case per ferie.	
	➤ Progettazione e gestione servizi di asilo nido, nido fami-	
	glia, nido aziendale, assistenza e baby sitting ai bambi-	
	ni, servizi di assistenza postscolastici in forme domici-	
	liari o socializzate, curandone la salute, l'igiene, la si-	
	curezza, condividendo la responsabilità pedagogica ed edu-	
	cativa dei genitori.	
	➤ Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di forma-	
	zione, aggiornamento e riqualificazione professionale,	
	nonché attività di orientamento professionale, scolastico,	
	lavorativo avvalendosi di consulenze interne ed esterne al-	
	la cooperativa.	
	Potrà altresì svolgere ogni altra attività sociale, assisten-	
	ziale, educativa, socio-sanitaria e sanitaria finalizzata al	
	perseguimento dello scopo sociale di cui all'art. 3 punto a)	
	del presente statuto.	
	Le attività suddette possono essere realizzate attraverso	
	convenzioni con la Regione Veneto, Enti Pubblici, Enti Pub-	

	blici economici, Enti privati, Nazionali ed Internazionali.	
	In collegamento funzionale con le attività di cui sopra, per	
	il raggiungimento del proprio scopo mutualistico, la Coopera-	
	tiva ha come oggetto quello di gestire stabilmente o tempora-	
	neamente, in proprio o con terzi le seguenti attività fina-	
	lizzate all'inserimento lavorativo:	
	2) Servizi per il raggiungimento dello scopo di cui	
	all'art. 3 punto B) del presente statuto (svolgimento di	
	attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate e deboli, di cui alla lett. b) dell'art. 1	
	della Legge 381/91):	
	➤ l'assemblaggio e il finissaggio di prodotti per conto di	
	terzi;	
	➤ l'imballo e il confezionamento di prodotti per conto di	
	terzi;	
	➤ l'esecuzione di lavori edili, sia di manutenzione ordina-	
	ria e straordinaria di immobili e manufatti che di costru-	
	zione degli stessi;	
	➤ il commercio al dettaglio di articoli del settore non ali-	
	mentare nel rispetto delle eventuali riserve di legge me-	
	diate la gestione di negozi, spacci aziendali e/o altri	
	punti vendita;	
	➤ l'attività di produzione metalmeccanica;	
	➤ la progettazione, la produzione e la vendita di mobili im-	

	bottiti (divani, poltrone, letti, ecc.);	
	➤ la realizzazione e/o l'assemblaggio di prodotti cartotecnici;	
	➤ la gestione di aziende agricole e agrituristiche, in proprietà o in affitto;	
	➤ l'attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;	
	➤ le lavorazioni agricole e la manutenzione del verde pubblico e privato con propri mezzi;	
	➤ la produzione e commercializzazione di prodotti artistici;	
	➤ la fabbricazione di prodotti in legno e derivati;	
	➤ il commercio e la produzione di abbigliamento e di prodotti tessili in genere, con l'utilizzo di qualsiasi materiale, provvedendo in particolare anche allo studio, alla progettazione e curando quindi ogni fase del processo produttivo e della distribuzione di capi e accessori d'abbigliamento nelle più svariate gamme e con l'utilizzo di qualsiasi materiale, compresa l'erogazione di servizi ad imprese del settore, quali ad esempio, a titolo indicativo, il trasporto, la gestione degli stocks, l'imballaggio, l'attività di serigrafia, ecc.;	
	➤ l'attività di commercializzazione dei propri prodotti;	
	➤ l'esecuzione di lavori di facchinaggio e in genere di movimentazione, carico e scarico di merci varie presso enti e aziende, sia pubblici sia privati;	

	➤ l'esecuzione di sgomberi e traslochi di ogni tipo;	
	➤ l'esecuzione di pulizie civili e industriali, di ambienti	
	interni ed esterni;	
	➤ l'autotrasporto di persone;	
	➤ l'autotrasporto di merci per conto di terzi;	
	➤ la prestazione di servizi di codifica merci e/o materiali,	
	di verifica della conformità degli ordini con lo spedito,	
	evasione degli ordini, di controllo qualità nella produzio-	
	ne di merci e /o prodotti;	
	➤ l'espletamento di pratiche presso uffici pubblici, atti-	
	vità di elaborazione dati e servizi informatici in genere;	
	➤ la prestazione di servizi di front-office e back office	
	per enti pubblici e privati;	
	➤ la prestazione di servizi di manutenzione e gestione di im-	
	pianti sportivi, ricreativi e culturali;	
	➤ la gestione di parcheggi e guardaroba:	
	➤ la gestione di servizi alberghieri;	
	➤ la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti urbani e	
	speciali come da definizione ex D.Lgs. n. 22 del	
	05/02/1997 (c.d. decreto Ronchi);	
	➤ la raccolta, il trasporto, la selezione e il recupero di	
	rifiuti urbani e speciali, incluse le biomasse;	
	➤ la vendita di beni, materie prime secondarie e rifiuti pro-	
	venienti da processi di recupero;	
	➤ l'acquisto e la vendita di rigenerati di stampa;	

	➤ la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie per	
	la produzione di energia da fonti rinnovabili;	
	➤ la prestazione di servizi di disassemblaggio e riassettag-	
	gio in genere;	
	➤ la gestione di servizi nel settore della ristorazione col-	
	lettiva (cottura e distribuzione pasti, ecc.);	
	➤ la gestione di bar - ristoranti - spacci agro-alimentari;	
	➤ il commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimen-	
	tari;	
	➤ la gestione di attività ludico-ricreative, anche a favore	
	dei soci svantaggiati.	
	La cooperativa potrà comunque svolgere ogni altra attività	
	in qualsiasi settore produttivo, connesso o affine a quelli	
	sopra indicati e in grado di concorrere all'inserimento lavo-	
	rativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli così co-	
	me definiti dall'art. 3 della L.R. 23/2006.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in R.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvi-	
	ste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli En-	
	ti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione .	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti nor-	
	me di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	

	attività connessa o affine alle attività sopraelencate,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-	
	perazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, in-	
	dustriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento	
	delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indi-	
	rettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione,	
	costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti	
	atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Nei casi previsti dalla legge i servizi e le attività di cui	
	al presente oggetto sociale saranno svolti facendo ricorso	
	all'opera di soggetti iscritti nei relativi ordini o albi e	
	comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia di eser-	
	cizio di professioni riservate agli iscritti in appositi al-	
	bi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in al-	
	tre imprese a scopo di stabile investimento e non di colloca-	
	mento sul mercato, specie se queste svolgano attività analo-	
	ghe e comunque accessorie all'attività sociale, con partico-	
	lare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre	

	cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibi-	
	lità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ri-	
	servata dalla legge a cooperative in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in apposi-	
	ti albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazio-	
	ni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizio-	
	ni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa o-	
	gni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fi-	
	siche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche, anche appar-	
	tenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui	
	all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per pro-	

	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e spe-	
	cializzazione professionale maturate nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, possono partecipare diretta-	
	mente all'attività della cooperativa e cooperare al suo e-	
	sercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutua-	
	listico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni la-	
	vorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità	
	professionali adeguate allo svolgimento della propria man-	
	sione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento	
	con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in	
	campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello sco-	
	po mutualistico ed adesione al medesimo;	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative socia-	
	li.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	

	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo ammini-	
	strativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	

	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'arti-	
	colo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Co-	
	operativa o il rispetto degli impegni di partecipazione al-	
	l'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit-	
	to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	
	no ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	

	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizio-	
	ni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luo-	
	go di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta e-	
	lettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche com-	
	petenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dal-	
	lo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sot-	
	toscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci alla quale richiede di essere ammesso;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmen-	
	te il presente statuto, i regolamenti sociali e di attener-	
	si alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione	

	della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38	
	del presente statuto e di presa visione effettiva del rego-	
	lamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini	
	stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quan-	
	tità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini	
	stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quan-	
	to previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla coo-	
	perativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	

	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuri-	
	dica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA,	
	nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul li-	
	bro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motiva-	
	re la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	

	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni del-	
	le determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuo-	
	vi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimbor-	
	so delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché	
	a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti impre-	
	se aventi oggetto uguale od analogo a quello della Coope-	
	rativa salvo espressa autorizzazione dell'Organo ammini-	

	strativo accordata in considerazione della tipologia di	
	rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di presta-	
	zione dello stesso, nonché della quantità di lavoro di-	
	sponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo sta-	
	to dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secon-	
	do quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro in-	
	staurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamen-	
	ti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	

	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa;	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Fatta eccezione per i casi di recesso previsti dalla legge, il recesso dei soci persone giuridiche è esercitabile purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta gior-	
	ni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci	
	giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccoman-	
	data con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso, il recesso ha pari-	
	menti effetto dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori,	
	il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamen-	
	to interno e/o nei contratti di lavoro instaurati..	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavora-	
	tore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di	
	lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario,	
	che abbia cessato in via definitiva l'attività di volonta-	

	riato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessa-	
	to in via definitiva la fruizione dei servizi;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti appro-	
	vati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a 45 giorni per	
	adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia al versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qual-	
	siasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rappor-	
	to di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta	
	gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la ri-	
	soluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari	
	ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmen-	
	te rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
	prende il valore nominale delle quote e il rimborso del so-	
	prapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-	
	la Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545 ^{quinq} ues, comma 3,	

	del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	

	fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del	
	codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 1.000,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	

	20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-	
	tivo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Or-	
	gano amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ov-	
	vero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della	
	quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determi-	
	na l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del-	
	l'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplina-	

	ti:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) al socio sovventore è attribuito un voto, indipendentemente dal capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a €. 100,00. Il	
	valore della quota detenuta da ciascun socio non può es-	
	sere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat-	
	to salvo il diritto di recesso.	

	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammini-	
	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesi-	
	ma;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	

	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'at-	
	tività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguen-	
	ti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	

	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ulti-	
	mo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Or-	
	gano amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, consi-	
	derati singolarmente o combinati tra loro distinti per cia-	
	scuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore del-	
	le quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzio-	
	ne di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo e	
	del suo Presidente;	
	d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed all'Organo di Controllo;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e del-	

	l'Organo di Controllo;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimen-	
	to della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettro-	
	nica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione	
	che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno	

	otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo ammini-	
	strativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve esse-	
	re convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni	
	dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal	
	Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino alme-	
	no un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati,	
	siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia cia-	
	scuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informa-	
	to.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presen-	

	ti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-	
	mo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	un voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-	
	ticolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mez-	
	zo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequi-	
	vocabilmente l'identità e la legittimazione degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	

	zione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli interve-	
	nuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riu-	
	nione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, anche da un non socio .	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta da Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e in assenza di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presen-	
	ti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	eletto dall'Assemblea.	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di-	
	spari di membri compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un mas-	
	simo di 5 (cinque) eletti dall'Assemblea, previa determina-	
	zione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre me-	
	si.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci, purché la maggioranza degli ammini-	
	stratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le per-	
	sone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Art. 31 (compiti dell'organo amministrativo)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	

	la gestione della società, esclusi solo quelli riservati al-	
	la decisione dei soci dalla legge.	
	Art. 32 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando	
	a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o	
	più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanen-	
	te ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte	
	che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del con-	
	siglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza, con	
	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spe-	
	dire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consi-	
	glio di amministrazione, anche in difetto di formale convoca-	
	zione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tut-	
	ti i membri dell'organo di controllo.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	

	dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizio-	
	ni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto	
	compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purché:	
	- sia consentito al Presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazio-	
	ne;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato at-	
	to nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il Presidente ed il segretario.	

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori - Deleghe		
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto del-	
	l'art. 2386 c.c..	
	Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei rispettivi	
	poteri, può nominare, determinandone i poteri, direttori, in-	
	stitutori o procuratori per il compimento di determinati atti	
	o categorie di atti.	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in	
	tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato ese-	
	cutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i li-	
	miti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministra-	
	zione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni	
	sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	

	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consi-	
	glio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro	
	designato dal Presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consi-	
	glio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza dei voti dei componenti.	
	Art. 34 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministra-	
	tori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la riso-	
	luzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del man-	
	dato.	
	Art. 35 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	consiglio di amministrazione, e agli amministratori delegati.	
	Art. 36 (Organo di Controllo e revisione legale dei conti)	
	L'assemblea può nominare, determinandone le competenze ed i	
	poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un orga-	
	no di controllo o un revisore. L'organo di controllo può es-	
	sere costituito da uno o più membri effettivi.	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbliga-	
	toria nei casi stabiliti dalla legge.	

	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	1) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	2) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	3) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	

	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile,	
	il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazio-	
	ne.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restan-	
	do quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	

	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabi-	
	le anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codi-	
	ce di procedura civile quando per decidere abbiano conosciu-	
	to di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giu-	
	dizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	
	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma se-	
	condo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di tratta-	
	zione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	

	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del preceden-	
	te articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al	
	regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001,	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-	
	vamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le man-	
	sioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile	
	la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-	
	tato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	

49 di 50

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera
di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
Treviso/Belluno giusta autorizzazione AGEDRVEN n. 0021061
del 28 aprile 2016.

Atto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate di Belluno.

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto analogico ai sensi dell'articolo 22
commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso
Registro Imprese.